



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 del 22.03.2022

COPIA

Oggetto: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo 232, comma 2, del tuel e presa d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis, comma 3 del TUEL

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 11,00, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo	Sindaco,	Presente
Cucca Nicola	Assessore	Presente
Lorrai Elisa	Assessore	Assente
Piras Gian Luca	Assessore	Presente
Scudu Sandro	Assessore	Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente

Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2022 la popolazione residente era pari a 1967 abitanti, n. 2000 al primo gennaio 2021;

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”*;

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL”

Considerato che l'ente, mediante l'adozione di specifiche disposizioni regolamentari, ha già espresso la volontà di *“non tenere la contabilità economico patrimoniale”* e di *“non predisporre il bilancio consolidato”* (deliberazione consiliare n. 29 del 08/07/2019 e deliberazione consiliare n. 16 del 29/05/2020);

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 07 aprile 2021 avente per oggetto *“Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma 2 del TUEL e presa 'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL”*;

Ritenuto opportuno confermare l'esercizio della menzionata opzione contabile;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano

Delibera

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di confermare l'esercizio dell'opzione concessa dall'articolo 232, comma 2, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale;

Di dare atto che, come disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 *“gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL”*;

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22.03.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 22.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 22.03.2022

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras